



COMUNE DI
MARTINA FRANCA



MARTINA FRANCA REGOLAMENTO

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO
Esercizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande

(L. R. 16 APRILE 2015, N.24 "CODICE DEL COMMERCIO")

(DECRETO LEGISLATIVO N. 222 DEL 25 NOVEMBRE 2016)

SOMMARIO

SOMMARIO	1
Art. 1 –Ambito di applicazione	2
Art. 2 : Validità dei Criteri	2
Art. 3: Finalità	2
Art. 4 : Definizioni	3
Art. 5: Tipologia degli Esercizi	4
Art. 6: Requisiti di accesso ed esercizio dell’attività di somministrazione	5
Art. 7: Suddivisione del territorio in zone	6
Art. 8: Titolo abilitativo per superalcolici	8
Art. 9: Sorvegliabilità	9
Art. 10: Pubblicità dei prezzi	10
Art. 11: Trasferimenti	11
Art. 12 : Ampliamenti	11
Art. 13 : Titolo Abilitativo/SCIA UNICA	12
Art. 14 : autorizzazione stagionale e temporanea	14
Art.15 : Titolo abilitativo per attività accessorie	15
Art. 16 : Vendita per asporto	16
Art. 17: Validità, Rinnovo, Revoca e/o Sospensione dell’autorizzazione	16
Art. 18 : Trasferimento di più tipologie	17
Art. 19: Aperture rilasciabili	17
Art. 20: Commissione comunale	21
Art. 21 : Subingresso	21
Art. 22: Circoli privati : DPR n° 235 del 4 aprile 2001	23
Art. 23 : Distanze	25
Art. 24 : Enotecche ed Esercizi per la vendita di prodotti tipici locali e regionali	26
Art. 25 : Orario di attività	26
Art. 26 Apertura sale da gioco e installazione di apparecchi da gioco	27
Art. 27 Disposizioni transitorie e finali	28

ART. 1 –AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande del Comune di Martina Franca, in tutte le sue forme e, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 24/2015, non si applica:

1. alle attività disciplinate dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
2. alle attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del Titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
3. alla somministrazione gratuita, a fini promozionali, di prodotti alimentari;
4. alle imprese artigiane iscritte all'albo per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria e di quanto strettamente necessario alla prestazione del servizio. Per tali esercizi è consentita la somministrazione non assistita;
5. a tutte le attività riportate all'art.40 della L.R. n. 24/2015 e al punto 3.1 della tabella A del d.lgs n. 222/2016.

ART. 2 : VALIDITÀ DEI CRITERI

I presenti criteri avranno validità triennale fatte salve eventuali modifiche, integrazioni o riconferme da assumersi con atto amministrativo in coerenza con eventuali nuove disposizioni legislative. Pertanto il Responsabile dell'ufficio di competenza, al fine di evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, in presenza di rilevanti modificazioni nella struttura dei criteri qualitativi e dei requisiti strutturali, può sottoporre, insieme alle locali Associazioni di Categoria, a revisione anticipata o verifica il presente regolamento.

Le disposizioni comunali antecedenti incompatibili con i presenti criteri cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi.

Scaduti i termini di validità se non è stato emesso un nuovo documento strategico del commercio, tutte le procedure devono far riferimento all'ultimo piano approvato.

ART. 3: FINALITÀ

Nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato e della Regione Puglia in materia di tutela della concorrenza, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. la tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione sull'assortimento, alla sicurezza, alla qualità e alla pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti, nonché alla possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata;
2. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
3. il contenimento dei prezzi;
4. lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e di modernizzazione;
5. le esigenze di interesse generale, costituzionalmente rilevanti, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 della Costituzione;
6. la valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
7. il mantenimento e la valorizzazione della funzione del servizio di somministrazione, sulla base delle specificità del territorio di Martina Franca, con particolare riferimento al centro storico, alle aree di pregio e all'area DUC;
8. la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva comunale e, in caso di presenza di Distretto Urbano, alla gestione dei flussi informativi, attraverso un coordinamento operativo, della rete distributiva facente parte del Distretto;
9. la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato;
10. favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di recupero di aree dismesse.

ART. 4 : DEFINIZIONI

Si intende per:

- a. **Legge Regionale:** la legge regionale del 16 aprile 2015, n. 24;
- b. **Codice del Commercio:** la legge regionale del 16 aprile 2015, n. 24;
- c. **Somministrazione:** la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
- d. **Superficie di somministrazione:** l'area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al

cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

- e. **Pastigliaggi:** i prodotti da banco confezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
- f. **SCIA:** la segnalazione certificata di inizio attività, come documento amministrativo di inizio attività, come previsto dall'art.19 della legge 241/1990, modificato dall'art. 49 della Legge n. 122 del 30.07.2010 che ha introdotto Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività,;
- g. **SCIA unica:** "Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti."
- h. **Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)** di cui al DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste dal presente regolamento.
- i. **Motivi imperativi d'interesse generale:** ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale, ecc.;

ART. 5: TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

Ai sensi dell'art. 38 della legge della Regione Puglia del 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ALTRE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Distributori automatici di alimenti e bevande

Per distributori automatici di alimenti e bevande si intendono quegli apparecchi utilizzabili direttamente dai clienti, previo corrispettivo, e che forniscono alimenti e bevande in recipienti aperti e non preconfezionati ovvero con gli strumenti, anche a perdere, per la consumazione.

Sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

L'art. 41 della L.R. n 24/2015 prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o di eventi locali straordinari non sia più soggetta ad autorizzazione bensì a **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** da presentare presso l'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

ART. 6: REQUISITI DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

1. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono così definiti dall'art. 71 del Decreto legislativo 26/3/2010 n. 59 e ss.mm. e dall'art. 5 della L.R. 24/2015:
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio

lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

(Solo per le società, associazioni o organismi collettivi il requisito può essere posseduto da altra persona delegata);

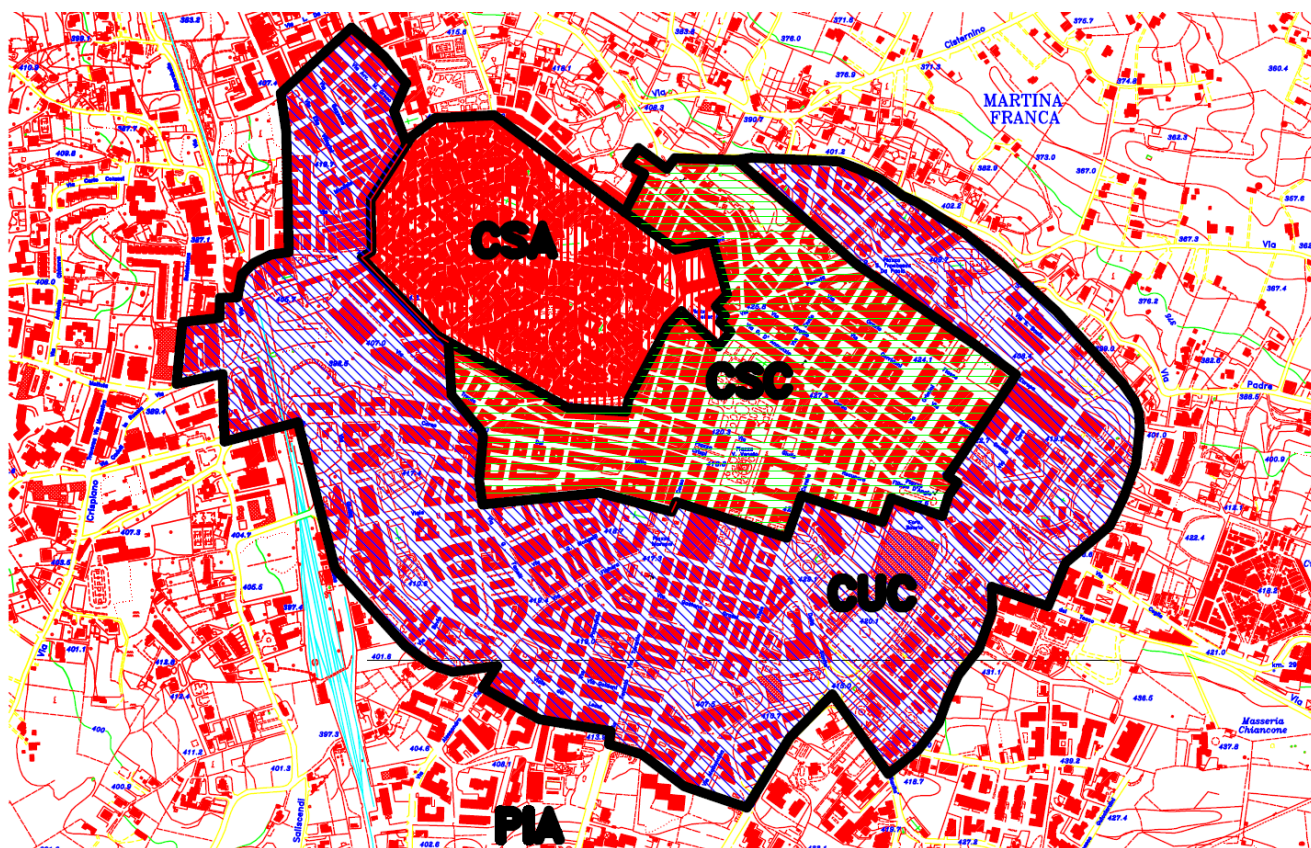
2. La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio è consentita senza il possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell' art. 71 del D.lgs 59/2010.

ART. 7: SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Il territorio del Comune di Martina Franca è stato suddiviso in quattro zone nel rispetto dei criteri descritti nella parte metodologica.

Geograficamente la prima zona comprende il “centro storico antico” del capoluogo, la seconda è quella tipicamente a forte vocazione commerciale con esercizi di vicinato di dimensioni superiori alla media (>di 40 mq.), la terza comprende l'area di più recente urbanizzazione, quella insediata anche da piccole attività artigianali, mentre la quarta si sviluppa su tutto l'agro del Comune e sulle contrade ed è quella più tipicamente insediata dal punto di vista turistico-residenziale e dall'area industriale.

In dettaglio:



ZONA “CSA” (CENTRO STORICO ANTICO)

E' delimitata da: via Bellini, via Mascagni (nel tratto compreso tra via Bellini e via Aprile) via Aprile, via Santoro (solo tratto pedonale), p.zza XX Settembre (intera Piazza), via Verdi, via Mercadante, via Rossini, P.zza Mario Pagano (solo lato centro storico), via Donizzetti, via Pergolesi, via Bellini.

Rientrano nella suddetta zona tutti i numeri civici facenti parti delle strade/piazze citate e/o porzioni delle stesse.

ZONA “CSC” (CENTRO STORICO COMMERCIALE)

E' delimitata dalle seguenti strade o porzioni di esse: via Montegrappa, v.le Carella, via F.lli Caramia, p.zza D'Angiò (intera Piazza), via Sallustio fino incrocio con viale Europa, v.le Europa, via De Gasperi, via Valle D'Itria, via Puccini, via Simonetti, via Mulino San Martino, via Giuseppe Fanelli (fino a V.le della Libertà), v.le della Libertà, c.so Italia.

Rientrano nella suddetta zona tutti i numeri civici facenti parti delle strade/piazze citate e/o porzioni delle stesse.

ZONA “CUC” (CENTRO URBANO COMMERCIALE)

E' l'area che circonda la zona “CSC”, esternamente delimitata dalle seguenti strade o porzioni di esse: via M. D'Enghien, via della Sanità, via Toniolo, via Leone XIII, via Taranto, via dei Cedri, via Al. Fighera, via della Stazione, c.so dei Mille, via Raguso, via Mottola, via Della Resistenza, I trav. via Alberobello, via Alberobello, via Mottola, via Cesare Pavese, via Don Minzoni, via Carmine, via De Gasperi (dall'incrocio con v.le Europa) via del Tocco.

Rientrano nella suddetta zona tutti i numeri civici facenti parti delle strade/piazze citate e/o porzioni delle stesse.

ZONA “PIA” (PRIMA PERIFERIA E AGRO)

E' la restante area del territorio del Comune di Martina Franca e racchiude la periferia esterna e la pianura dell'altopiano della Murgia caratterizzata da una fitta rete di strette strade che permettono interessanti itinerari costellati da insediamenti di ristoro e da alcune attività di agriturismo. Ricadono in questa zona anche quelle aree che, pur appartenendo al Comune di Martina Franca, sono isole amministrative circondate dal territorio di comuni vicini.

La zona è delimitata, all'esterno, dai confini regionali e provinciali e, all'interno, dalla zona “CUC”.

ART. 8: TITOLO ABILITATIVO PER SUPERALCOLICI

I pubblici esercizi possono somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume **non è consentita** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l'art. 29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/95 è stato oggetto di modifica ad opera dell'art.1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella G.U. Serie generale n.189 del 14.8.2017.

La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l'espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione.

Alla luce delle suddette modifiche, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95:

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati; 3
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall'obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati. Resta fermo l'obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all'ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

ART. 9: SORVEGLIABILITÀ

Il SUAP, ai sensi del D.M 17 dicembre 1992, n. 564 modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534 e in accordo al comma 3 lettera a) dell'art. 39 della legge regionale 24/15, prima di porre in essere il Titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, accerta che siano stati rispettati i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno in termini di:

- a. sorvegliabilità esterna dei locali;
- b. caratteristiche delle vie di accesso;
- c. sorvegliabilità interna dei locali;
- d. sorvegliabilità dei locali annessi ai circoli privati e adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare :

- che le porte o altri ingressi consentano l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non siano utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
- che le porte di accesso siano costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non siano frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;
- che le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti, consentano l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza per i controlli ai sensi di legge;
- che i vani interni del locale non aperti al pubblico siano identificati mediante targhette o destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo.

In caso di ampliamento, con concessione edilizia, dell'esercizio, il SUAP, a fine lavori, dovrà accertare che siano stati rispettati i citati criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero degli Interni.

ART. 10: PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti esposti e/o servizi somministrati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (art. 7 L.R. n. 24/2015) e, precisamente:

- a) per tutte le attività di somministrazione mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- b) per le attività di ristorazione si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno,
- c) per le attività con servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, nonché alle attività non soggette ad autorizzazione.

ART. 11: TRASFERIMENTI

1. Il trasferimento di un pubblico esercizio in zona Centro Storico Antico è soggetto a Titolo abilitativo, rilasciato dal SUAP nel rispetto delle norme e prescrizioni del presente regolamento e di quello in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
2. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in altre zone, sono soggetti a SCIA Unica da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241", dall'art. 64 del d.lgs. n. 59/2010 e comma 1 dell'art. 39 della L.R. 24/2015.

L'utilizzo dell'istituto della SCIA Unica non è ammissibile :

1. nel caso in cui l'operatore intenda trasferire l'attività da una sede collocata in zona CSC o CUC o PIA, non sottoposte a programmazione, ad una sede collocata in zona CSA, tutelate nell'ambito di tale programmazione;
2. n caso di trasferimento di sede nell'ambito delle suddette zone tutelate. Infatti nelle zone del territorio sottoposte a tutela (Centro Storico), l'avvio dell'attività, a prescindere dalla circostanza se si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato a Titolo abilitativo espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal presente regolamento, per non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture e nel rispetto di quanto prevede il punto 3 della sezione I della tabella A del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016..

La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Il trasferimento di sede degli esercizi logisticamente e funzionalmente connessi ad un'attività principale è possibile solo unitamente al trasferimento della stessa attività.

ART. 12 : AMPLIAMENTI

Il titolo abilitativo (Autorizzazione o SCIA Unica) si riferisce esclusivamente ai locali in esso indicati che rispondevano ai previsti requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Pertanto, per quanto sopra riportato, qualsiasi ampliamento, ancorché minimo, deve essere:

- in caso di esercizio con titolo abilitativo ottenuto a seguito di autorizzazione, preventivamente assentito dal SUAP, previo accertamento della conformità dei locali ai vigenti regolamenti urbanistico e igienico sanitario e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero degli Interni (art. 39, comma 3 della L.R. 24/2015).;
- in caso di ampliamento di pubblico esercizio ubicato al di fuori del centro storico antico CSA, il titolare dovrà certificare al SUAP, tramite SCIA Unica, l'aggiornamento dei requisiti previsti per l'apertura dell'esercizio (sorvegli abilità, igienico sanitario, eventuale requisito aggiuntivo modificato).

ART. 13 : TITOLO ABILITATIVO/SCIA UNICA

A – Titolo Abilitativo

1. Il SUAP, nell'ambito del presente regolamento ha individuato le seguenti zone in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione ed a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale:
 - a. Centro Storico Antico;
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm, all'art. 5 della L.R. 24/2015 e al rispetto dei criteri strutturale e di qualità previsti al successivo art.19.
3. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, di igiene e di sorvegliabilità.

B – SCIA

Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA Unica.

Il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

- c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
- d) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
- e) il rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4 del precedente punto.

Altresì:

Sono soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,
- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempre che alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

Ai sensi della sentenza n. 3171 del 5 novembre 2015 della sezione I del TAR Puglia, l'attività di intrattenimento è servente rispetto a quella principale che resta quella di somministrazione di alimenti e bevande;

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti, delle strade extraurbane principali, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- e) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f) negli esercizi polifunzionali, di cui all'art. 13 della L.R. 24/2015;
- g) nelle attività svolte in forma temporanea, di cui all'art. 41 della L.R. 24/2015;
- h) al domicilio del consumatore;

Il possesso dei requisiti soggettivi (professionali e morali), dei requisiti strutturali, di idoneità igienico-sanitaria denunciati alla ASL e di conformità alle norme edilizie e urbanistiche del locale, abilita all'esercizio dell'attività sin dalla presentazione al responsabile del procedimento della richiesta dell'autorizzazione o SCIA Unica, ad eccezione delle nuove richieste per le zone del Centro Storico Antico, per le quali è richiesto il possesso dei requisiti aggiuntivi nell'accezione prevista all'art.19

Per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, se esercitate in locali chiusi, devono essere rispettate le prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica e igienico - sanitaria, con esclusione di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

ART. 14 : AUTORIZZAZIONE STAGIONALE E TEMPORANEA

In occasione di fiere, mostre, feste, mercati, il Responsabile dell'ufficio di competenza, in accordo ai criteri di cui al presente piano e all'art. 41 del Codice del commercio, può rilasciare autorizzazioni stagionali e temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande che avranno validità limitatamente al periodo di svolgimento delle manifestazioni predette, per i locali cui si riferiscono e sempre a condizione che il richiedente abbia i prescritti requisiti.

Attività stagionale

E' disciplinata dalle stesse norme previste per le attività non stagionali. La durata della **stagione** è indicata dal richiedente ed è riportata nel provvedimento autorizzativo e non può superare, complessivamente nell'anno, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 24/2015, punto 1, il periodo di **duecentoquaranta giorni** e non essere inferiore a **sessanta giorni**.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetta ad autorizzazione se è realizzata in zona CSA e a S.C.I.A Unica se realizzate in altra zona.

Le attività di somministrazione inserite all'interno di manifestazioni con la partecipazione/patrocinio del Comune sono soggette a presentazione di S.C.I.A Unica indipendentemente dalla zona.

Attività temporanea

In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e di altri eventi straordinari organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande previa S.C.I.A. Unica e per un periodo non superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Tale attività di somministrazione ha carattere complementare all'evento. Al soggetto che esercita direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di una manifestazione temporanea non è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

L'attività di somministrazione temporanea svolta nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti di cui all'art. 5 del predetto Codice.

L'attività temporanea è limitata alla durata della manifestazione cui è collegata.

Ai sensi del predetto art. 41 del Codice del Commercio all'esercizio autorizzato temporaneamente, operante nell'ambito delle manifestazioni di cui al precedente comma 1, **non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento.**

ART.15 : TITOLO ABILITATIVO PER ATTIVITÀ ACCESSORIE

Il Titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della somministrazione abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento.

Le attività di cui sopra sono pertanto ammesse a condizione che:

- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo, quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto è richiesto il possesso della licenza di pubblica sicurezza prevista dagli artt. 68 e/o 69 e 80 del R.D. n.773/1931.

L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione.

Ai sensi dell'art. 42 del Codice del Commercio, le attività di intrattenimento musicale di tipo "piano bar", da intendersi come musica soffusa nell'ambiente per allietare la sosta e la somministrazione ai frequentatori del pubblico esercizio, possono essere svolte all'interno dei locali, durante l'orario di

apertura, senza necessità di licenza specifica a condizione che l'intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS e suo regolamento di esecuzione.

Le medesime attività svolte durante il periodo estivo all'esterno dei locali nelle aree immediatamente adiacenti in cui avviene la somministrazione possono essere svolte, oltre alle condizioni già segnalate bisogna osservare i seguenti adempimenti:

- a. l'intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS e del regolamento di esecuzione;
- b. la tonalità sia debitamente mantenuta ad un livello moderato e comunque all'interno dei valori di decibel previsti dalla legge quadro 447 del 1995;
- c. cessi ogni attività musicale inderogabilmente alle ore 24, salvo deroghe autorizzate dal Comune

In tutti i casi restano, comunque impregiudicati, gli aspetti attinenti alla tutela della quiete pubblica e all'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno dettati dalla legge n. 447/95 e dal d.p.c.m. 14/11/1997 e successive integrazioni e modifiche.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare le situazioni relative ad ogni singolo caso (ubicazione, viabilità) che potrebbero concretizzare fattispecie violative dell'art. 659 c.p. e delle disposizioni vigenti in materia di limiti massimi di esposizione al rumore.

ART. 16 : VENDITA PER ASPORTO

I pubblici esercizi hanno la facoltà di vendere per asporto :

- a. bevande;
- b. i pasti che somministrano;
- c. i prodotti di gastronomia e i dolciumi compresi i generi di gelateria e di pasticceria.

ART. 17: VALIDITÀ, RINNOVO, REVOCA E/O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La validità delle autorizzazioni e le segnalazione certificate di inizio attività è permanente.

E' previsto il rinnovo automatico in assenza di motivi ostativi e l'onere di eccepire l'impossibilità del rinnovo per la sussistenza dei suddetti motivi ostativi ricade sull'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 24/2015:

L'autorizzazione viene revocata:

- allorché il titolare del Titolo abilitativo stesso, salvo proroga rilasciata per comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio;
- sospenda l'attività per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- in caso di perdita di requisiti soggettivi e parametri strutturale e qualitativi;
- in caso di mancata accertata rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'Interno

L'autorizzazione può essere sospesa:

per una durata non superiore a 15 giorni, nel caso in cui nell'esercizio, oggetto dell'autorizzazione, siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.

L'autorizzazione viene sospesa dal Questore, ai sensi del comma 2 dell'art. 100 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

E' fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, allorché necessaria per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione deve essere specificamente motivato.

ART. 18 : TRASFERIMENTO DI PIÙ TIPOLOGIE

Per il trasferimento degli esercizi si rimanda all'art. 39 della legge regionale 24/2015.

ART. 19: APERTURE RILASCIABILI

Le aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti di attività di esercizi di somministrazione alimenti e bevande per le zone CSC, CUC e PIA, sono libere e soggette alla sola SCIA UNICA.

Le aperture per le attività di cui all'art. 40 e 41, comma 2 e 4, sono soggette alla sola SCIA.

Nella SCIA, il soggetto interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015;
- il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 24/2015;
- l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
- l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);
- la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

L'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010 dispone quanto segue:

“Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.

La disposizione, prevista anche agli articoli 12 e 13 della L.R. 24/2015, reca i principi e i criteri ai quali si informa il presente regolamento nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela.

Alla luce di quanto sopra, in via prioritaria si sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla direttiva comunitaria, non è più ammessa. L'Amministrazione di Martina Franca non prende in esame misure regolatorie che incidono direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, bensì introduce solo criteri fondati sulla necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

Sulla base dei predetti presupposti sono stati individuati, pertanto, meccanismi di programmazione fondati su criteri di qualità e di fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti

Tutto ciò premesso, si stabilisce che le aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti di attività di esercizi di somministrazione alimenti e bevande per le zone CSA, sono soggette ad autorizzazione rilasciata a seguito del possesso dei requisiti strutturali, come per legge, e criteri di qualità.

~~A tale uopo si stabilisce che~~ le autorizzazioni alle aperture per il prossimo periodo dovranno essere rilasciate secondo parametri qualitativi, al fine di evitare il rischio di una deregolamentazione selvaggia che avrebbe risvolti decisamente negativi.

In considerazione delle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio (Centro Storico Antico, Centro Storico Commerciale, Centro Urbano Commerciale, Periferia e Agro) e le esigenze dei consumatori, al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione compatibile con le diverse caratteristiche delle aree, si stabiliscono i seguenti parametri qualitativi, la cui osservanza definirà l'assetto delle autorizzazioni.

In particolare:

REQUISITI QUALITATIVI

DESCRIZIONE DEL REQUISITO	CSA	CSC CUC PIA
Disponibilità di parcheggio privato per i clienti, di superficie equivalente alla superficie di somministrazione, posto non oltre 50 ml. misurati sul percorso pedonale più breve	7	
Accessibilità alla totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili e non limitata a parti dell'esercizio	5	
Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche rinnovabili	4	
Locali climatizzati	5	
Locali di conservazione, magazzinaggio e di stoccaggio di derrate alimentari aventi superficie idonea all'attività, non inferiore al 15% della superficie totale dell'unità immobiliare.	7	
Presenza nel menù di almeno 3 piatti tipici locali e di n. 3 prodotti tipici.	7	
Menù a disposizione del cliente o elenco dei prodotti offerti, tradotti		SCIA
• Inglese,	3	
• Francese,	3	
• Tedesco	3	

• Spagnolo	3	
Somministrazione di menù per celiaci e/o diabetici	4	
Carta dei vini e/o birre contenente almeno 4 prodotti di aziende agricole della Valle d'Itria	4	
Sito internet dedicato al locale	2	
Attestati o esperienza Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, organizzati da Associazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati. Punteggio assegnato per ogni addetto escluso il titolare o il preposto fino ad un massimo di 8 punti.	4	
Accorgimenti per ridurre l'impatto acustico	5	
Presenza di slot machine (punteggio negativo)	- 7	
Presenza di idonea area interna (nello stesso immobile o in altro immobile) per la raccolta differenziata anche in forma congiunta con altre attività, escludendo qualsiasi occupazione nell'area esterna ai locali.	15	
Presenza del fasciatoio	2	

(*) – La misurazione della distanza si effettua in metri lineari, da numero civico principale ad altro numero civico principale, seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve, l'attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

Ad ogni criterio di qualità è attribuito uno specifico punteggio.. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica congiunta della sussistenza dei requisiti strutturali e del raggiungimento del punteggio minimo previsto di punti **50**.

Ai fini del rilascio di autorizzazione per nuove aperture e per i trasferimenti di sede, il territorio è stato suddiviso in quattro zone commerciali (CSA, CSC, CUC, PIA). In funzione di detta suddivisione, si procederà come di seguito:

A tutti i richiedenti è richiesto il possesso obbligatorio e non derogabile dei requisiti strutturali, così come per legge.

Per ciascuna zona è richiesto il seguente punteggio minimo per i criteri di qualità:

ZONA COMMERCIALE	PUNTEGGIO MINIMO
Centro Storico (CSA)	50
Centro Storico Commerciale (CSC)	0
Centro Urbano Commerciale (CUC)	0
Periferia, area Industriale/PIP, AGRO (PIA)	0

Il punteggio minimo previsto per l'attivazione dell'esercizio di somministrazione dovrà essere mantenuto per tutta la durata di svolgimento dell'attività. I requisiti devono essere mantenuti anche in caso di subingresso, qualora il precedente titolare abbia iniziato l'attività dopo l'approvazione del presente atto.

I titoli abilitativi così concessi si riferiscono esclusivamente ai locali in essi indicati e sono condizionati al permanere dei requisiti di legge, ai requisiti strutturali e al punteggio minimo dei criteri di qualità. Tali requisiti e criteri possono essere verificati ogni due anni.

La **modifica di uno qualunque dei criteri qualitativi** di cui al presente articolo, autocertificati per l'attivazione dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicata al SUAP entro 30 giorni dall'evento. Il SUAP si riserva di effettuare idonei accertamenti atti a verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività oltre a poter richiedere:

- a. la presentazione di ulteriore documentazione relativa all'attività svolta;
- b. apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti stessi.

ART. 20: COMMISSIONE COMUNALE

In accordo alle vigenti disposizioni legislative, il Comune di Martina Franca ha abolito la Commissione per i Pubblici Esercizi.

ART. 21 : SUBINGRESSO

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al

possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante; l'istituto applicabile è quello della **SCIA Unica**

L'attività dell'avente causa, quindi, può essere iniziata contestualmente all'invio della SCIA Unica al comune. Resta ferma, ai fini dell'avvio dell'attività, la necessità del possesso dei presupposti e dei requisiti espressamente richiamati nel presente regolamento.

L'autorizzazione e/o SCIA Unica decadono qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi .

Ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto 59/2010 la legittimazione all'esercizio dell'attività all'avente causa si verifica ope legis a seguito di una duplice condizione:

- la prima, di natura oggettiva, concernente la prova dell'effettivo trasferimento dell'attività e
- l'altra, di tipo soggettivo, relativa al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71, commi 1, 2 e 6, del decreto 59/2010 e art. 5 della L.R. 24/2015.

Il subentrante, pena la decadenza del titolo abilitativo, deve iniziare l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasferimento dell'esercizio o dell'apertura della successione.

In caso di subingresso mortis causa, il subentrante non in possesso dei prescritti requisiti alla data di apertura della successione può iniziare l'attività, purché ne abbia fatto richiesta.

Per causa di morte "il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione" (TAR Lazio, Sez. II, n. 64 del 1994).

Se entro trecentosessantacinque giorni dalla data di apertura della successione l'interessato non ottenga il Titolo abilitativo per mancanza dei requisiti richiesti, deve cessare l'attività.

Il Responsabile del procedimento può prorogare tale termine se il ritardo non risulti imputabile al subentrante.

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche all'attività di somministrazione mediante apparecchi automatici. In tal caso, previa presentazione della SCIA Unica, il diritto all'esercizio dell'attività a favore del subentrante è automatico, purché l'avente causa risulti in possesso del prescritto requisito professionale e abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell'attività.

In sintesi, il subentrante:

- **sia in possesso** della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività contestualmente all'invio della dichiarazione, ove disponga del possesso

dei requisiti e dei presupposti previsti dal titolo V della L.R. 24/2015;

- **non sia in possesso** della qualificazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è ammessa la continuazione dell'attività da parte dell'avente causa, ferma restando la necessità di acquisire il requisito della qualificazione. In tal caso, l'acquisizione del requisito professionale potrà avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione.

ART. 22: CIRCOLI PRIVATI : DPR N° 235 DEL 4 APRILE 2001

Ai sensi del DPR n° 235/2001 il SUAP, nella gestione e rilascio delle autorizzazioni ai circoli privati, aventi ad oggetto anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, rileva le due tipologie di associazioni/circoli fra:

- 1) quelli **affiliati** ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;
- 2) quelli **non affiliati** ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;

PRIMA TIPOLOGIA

Le associazioni/circoli affiliati ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per soli soci (non somministrazione pasti con uso cucina) presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali devono:

- presentare al SUAP del Comune di Martina Franca una SCIA Unica che l'Ufficio stesso provvederà ad inoltrarla, per conoscenza, alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- In tale segnalazione di inizio attività, sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Associazione/Circolo, si dovrà dichiarare:

- a) l'ente nazionale al quale si è affiliati;
- b) il tipo di attività di somministrazione alimenti e bevande;
- c) dove è ubicata la sede e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che l'associazione può usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 111 comma 3 e comma 4 bis del T.U.I.R. DPR 917/86 in quanto dotato di un regolare statuto conforme alle previsioni dettate dall'Art. 111 quinquies dello stesso DPR 917/86

(che detta l'inserimento obbligatorio nello statuto, ed il conseguente rispetto, di determinate e precise clausole).

- e) che il locale dove è esercitata l'attività di somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza.

Alla SCIA va allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto. Tutte le variazioni intervenute successivamente alla SCIA Unica circa l'affiliazione ad ente nazionale o in merito ai requisiti richiesti dalla legge dovranno essere comunicate dal Rappresentante Legale al SUAP.

Resta salva la possibilità per il SUAP di espletare, anche successivamente, tutti i controlli e le verifiche che si riterranno opportune.

Nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi, che la gestiranno quindi come un normale pubblico esercizio, questi dovranno essere in possesso dei previsti requisiti.

SECONDA TIPOLOGIA

Attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta ai soci, in circoli privati di associazioni non aderenti ad enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, ma pienamente conformati agli art. 148 e 149 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Trattasi pertanto di somministrazione esercitata da enti di promozione sociale, che mantengono le caratteristiche di enti non commerciali e in cui la somministrazione è fiscalmente qualificata di tipo commerciale. In tal caso l'attività di somministrazione è soggetta ai criteri di programmazione comunale.

Le associazioni/circoli non affiliati devono presentare al SUAP una **domanda di autorizzazione**, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dove si dovrà dichiarare:

- a) il tipo di attività di somministrazione (alimenti e bevande),
- b) dove è ubicata la sede e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione,
- c) che l'associazione ha le caratteristiche di un ente non commerciale ai sensi degli articoli 111 e 111 bis del DPR 917/86,
- d) che il locale dove è esercitata l'attività di somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza.

Alla domanda di Titolo abilitativo va allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Il SUAP, al fine del rilascio del Titolo abilitativo richiesto, verifica che lo statuto dell'associazione sia garante dei principi dettati dalla normativa vigente volti a qualificare l'ente come ente non commerciale.

Se il Circolo non rispetta le previsioni dettate dagli artt.111 e 111bis in materia di enti non commerciali, il rappresentante legale del circolo o un suo delegato dovrà obbligatoriamente essere in possesso dei previsti requisiti.

Se l'attività viene affidata in gestione a terzi, che la gestiranno quindi come un normale Pubblico Esercizio, questi dovranno essere in possesso dei previsti requisiti.

Tutte le variazioni intervenute successivamente alla segnalazione di inizio attività circa l'affiliazione ad ente nazionale o in merito ai requisiti richiesti dalla legge dovranno essere comunicate dal Rappresentante Legale al SUAP.

Rimane confermato il principio contenuto nella Circolare emessa dall'amministrazione finanziaria il 03/08/1979, n. 25 la quale precisa che, a differenza della somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli riservati esclusivamente ai soci le attività di ristorazione (cioè, trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze), le mense e gli spacci costituiscono attività commerciali anche se rivolte ai soli soci ed, inoltre, ai fini del loro espletamento, sono necessari requisiti di natura amministrativa e sanitaria diversi.

NOTA:

E' fondamentale che il circolo o le associazioni abbiano uno statuto a norma (e redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata). A questo proposito occorre ricordare che il riferimento è l'art. 111 commi 3,4bis e 4 quinquies del Tuir. Oltre all'assenza di fine di lucro occorre che lo statuto preveda il divieto della distribuzione di utili e l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione avente finalità analoghe. Inoltre lo statuto deve prevedere

l'effettività della partecipazione alla vita associativa, l'attribuzione del diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi di gestione dell'associazione.

Lo statuto deve inoltre disporre le modalità per la redazione e l'approvazione annuale del rendiconto economico finanziario, l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota del socio, norme ben precise per l'ammissione e l'esclusione dei soci, la pubblicità delle assemblee e delle relative deliberazioni. Infine, va ricordato che la disciplina semplificata si applica a condizione che l'attività di somministrazione si svolga presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali dell'associazione o del circolo.

ART. 23 : DISTANZE

Nel rigoroso rispetto dell'art. 41 della Costituzione sulla libera iniziativa economica privata, ai sensi di quanto ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6309 del 20 dicembre 2001 e di quanto indicato dalla direttiva comunitaria, come ribadito dal D.lgs

59/2010 e L.R. n. 24/2015, il Titolo abilitativo all'apertura e al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande è rilasciata sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente regolamento e **non è mai applicabile il rispetto delle distanze minime**.

ART. 24 : ENOTECHE ED ESERCIZI PER LA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E REGIONALI

Gli esercizi per la vendita di vini e/o di prodotti tipici locali e regionali sono soggetti alle norme del decreto legislativo 59/2010 e legge regionale 24/2015.

Detta disposizione resta valida anche in caso di somministrazione di tali prodotti per la promozione degli stessi allorché non venga richiesto il corrispettivo.

ART. 25 : ORARIO DI ATTIVITÀ

Fasce di apertura giornaliera

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad effettuare un'apertura giornaliera minima di 4 ore.

Chiusura settimanale

E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

Obbligo di osservare l'orario prefissato

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare l'orario prescelto.

Fissazione, comunicazione ed esposizione orario

E' fatto obbligo ai titolari di Titolo abilitativo di indicare l'orario giornaliero adottato e inoltre, di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno. Tale cartello, che è direttamente predisposto dall'esercente e che non deve essere vidimato dal Comune, dovrà indicare:

- a. l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- b. l'eventuale chiusura settimanale di una giornata, facoltativamente stabilita.

ART. 26 APERTURA SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Ai sensi dell'articolo 7 della LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)".

Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

Gli orari di funzionamento sono quelli dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande in cui sono presenti.

ART. 27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dopo che la delibera del Consiglio Comunale di adozione del regolamento stesso, pubblicata all'Albo pretorio, sia divenuta esecutiva come per legge.

Sono abrogate tutte le norme specifiche precedenti e non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge regionale n. 24 del 16/04/2015 -codice del commercio- e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.